



Sigarette elettroniche una storia infinita

Non si può certo dire che le sigarette elettroniche (più familiarmente, le “e-cigs”) non abbiano goduto dei favori della cronaca nel corso del 2015, anno davvero pirotecnico per il settore: prima i dubbi sulla loro effettiva non-tossicità, poi un mercato che - a prescindere dalla diatriba sugli effetti sulla salute - ha fisiologicamente subito un rallentamento dopo il boom iniziale, infine la questione della tassazione, con una serie di pronunce dei Tar che hanno di fatto impedito qualsiasi entrata fiscale a favore dello Stato

Proviamo a ricapitolare, innanzitutto. Negli ultimi anni il mercato delle sigarette elettroniche in Italia ha visto un alternarsi di leggi e regolamenti che non sono riusciti a fare completa chiarezza per quanto riguarda l'aspetto regolatorio di questo prodotto alternativo alle classiche “bionde”. In parte ciò è giustificato dal fatto che il nostro Paese è una sorta di “pesce pilota”, essendo il primo vero pioniere in materia di definizione delle modalità impositive applicabili al nuovo settore merceologico. Non è ingiustificato affermare che questo iter è seguito con molta, molta attenzione da tutti i Paesi europei.

Nell'agosto del 2013 il Parlamento aveva introdotto, utilizzando il cosiddetto “decreto del fare”, un'imposta di consumo del 58,5% del prezzo di vendita sia sui dispositivi, e relative parti di ricambio, sia sui liquidi, con decorrenza 1° gennaio 2014. L'imposta però, come detto, non è stata mai incassata dall'Erario, in quanto i produttori - non ritenendola congrua - hanno impugnato il provvedimento dinanzi al Tar del Lazio richiedendone la sospensione. Con ordinanza, in seguito confermata dal Consiglio di Stato, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso e sospeso l'imposta, rinviando gli atti alla Corte Costituzionale. Questo ha comportato che i produttori o commercianti nel corso del 2014 non abbiano di fatto versato assolutamente nulla alle casse dello Stato, nonostante il clamore mediatico abbia dimenticato di sottolineare questo aspetto non del tutto marginale.

LA DECISIONE DELLA CONSULTA

La sentenza della Corte Costituzionale n.° 83/2015 ha affermato l'incostituzionalità della "supertassa" del 58,5%.

“Il provvedimento – hanno scritto i giudici costituzionali – trova certamente primaria giustificazione nell'esigenza fiscale di recupero di un'entrata erariale, l'accisa sui tabacchi, che ha subito una rilevante erosione per effetto dell'affermazione sul mercato delle sigarette elettroniche, ma ugualmente deve essere censurato nella parte in cui, senza specificare quali prodotti o sostanze possano essere considerati idonei a sostituire il consumo di tabacco, ha assoggettato all'imposta di consumo qualsiasi sostanza liquida e vaporizzabile anche non contenente nicotina e qualsiasi dispositivo atto a consentire la vaporizzazione, a prescindere dal fatto che esso riguardi sostanze contenenti nicotina o comunque qualificate come succedanei del tabacco. In assenza di un contenuto sufficientemente determinato e quindi di una valida base, l'amministrazione sarebbe sostanzialmente libera di includere o meno nella base imponibile qualsiasi bene che secondo un insindacabile giudizio venga ritenuto idoneo a sostituire il consumo del tabacco”.

“Nella materia tributaria – continua la importante sentenza – la discrezionalità e la insindacabilità delle scelte legislative incontra un limite nella manifesta irragionevolezza. Non si possono tassare tutti i prodotti contenenti 'altre sostanze' diverse dalla nicotina solo perché sostituiscono il consumo dei tabacchi lavorati, per i quali si percepisce l'accisa relativa. La tassazione dei tabacchi trova la sua giustificazione nel voler scoraggiare un bene riconosciuto come gravemente nocivo per la salute: tale presupposto non è ravvisabile in relazione al commercio di prodotti contenenti 'altre sostanze', diverse dalla nicotina ma idonee a sostituire il tabacco”.

Comunque sia, il settore ha subito una decrescita naturale dopo il boom iniziale. La drastica frenata, è bene ribadirlo, non è quindi imputabile agli interventi fiscali dello Stato, esistenti solo sulla carta e mai tramutatisi in una variazione dei prezzi al consumo di tali prodotti. Nonostante ciò le diverse associazioni di produttori di e-cigs, da ANAFE (Associazione Nazionale Fumo Elettronico, che fa capo a Confindustria) a FIESEL e ASSIFEL (che fanno capo a Confesercenti) stanno tuttora conducendo una campagna mediatica molto aggressiva nei confronti degli interventi impositivi dello Stato, che a loro dire hanno “messo in ginocchio il settore”.

GLI ATTI DEL GOVERNO

Il Governo allora, in risposta alla sentenza della Consulta ha utilizzato come strumento il Dlgs di riforma della tassazione dei tabacchi, cambiando lo scorso dicembre il regime impositivo di questi prodotti per adeguare la normativa al mercato di riferimento ed iniziare ad incassare almeno nel 2015 quei preventivati 117 milioni di euro presenti nella Legge di Bilancio 2014, che abbiamo detto essersi finora rivelati tali solo sulla carta. Il decreto attuativo della delega fiscale ha ancora una volta fatto infuriare i produttori di e-cigs, che hanno calcolato il nuovo intervento fiscale con conseguenze sui prezzi finali e sugli impatti occupazionali – tanto per cambiare – “disastrosi”. Con il consueto “senso della misura”, l'ANAFE ha immediatamente rilasciato un comunicato nel quale esprime “profondo sconcerto e rammarico per una decisione che distruggerà del tutto la competitività di un settore ormai considerato un'eccellenza italiana in tutto il mondo”, dimenticandosi però di ricordare che finora lo spauracchio delle tasse non si è mai concretizzato, con un indubbio riflesso in termini di competitività.

Ma tornando ai temi denunciati dal comunicato, con la nuova disciplina le cose stanno davvero così? In un recente articolo comparso su www.firstonline.info, un sito molto valido che si occupa di finanza ed impresa ed è diretto da Franco Locatelli, viene data una lettura un tantino diversa. In realtà, il Dlgs di Riforma della tassazione dei tabacchi, pubblicato in Gazzetta il 23 dicembre 2014, ha stabilito per i prodotti innovativi del tabacco e le sigarette elettroniche, l'applicazione di un'imposta riferita a quella delle sigarette, ma in misura significativamente ridotta (50% in meno), “in considerazione della loro minore nocività”. L'Italia quindi, a differenza di quanto si possa pensare limitandosi a leggere qualche titolone ad effetto, ha stabilito con questo intervento un sistema impositivo chiaro e trasparente. Il nostro Paese ha infatti previsto un dettagliato procedimento per misurare l'equivalenza delle e-cigs comparandole all'esperienza delle sigarette. Ma perché tassare tali prodotti visto che, secondo i produttori, si contribuirebbe a “mettere fine all'intero settore”? Secondo la relazione illustrativa allegata al decreto, l'assenza totale di una tassa su tali prodotti “alter-

nativi” avrebbe generato un’alterazione della concorrenza rispetto ai prodotti del tabacco tradizionale e, soprattutto, ingenti danni erariali. Sulla base di una lettura “laica” e non di parte, la soluzione elaborata ora dal Governo e accolta dal Parlamento non penalizza affatto il settore, tutela gli interessi del gettito erariale e, concedendo una tassazione in misura ridotta del 50% rispetto ai tabacchi tradizionali, riconosce il potenziale di riduzione dell’impatto sulla salute di tali prodotti, rendendo sostenibile e regolamentato questo nuovo settore. L’architettura normativa del Dlgs 188/2014, insomma, nei suoi elementi portanti ha segnato davvero un cambio di passo.

Sfortunatamente, in sede di redazione anche la nuova disciplina include nella sfera impositiva prodotti senza nicotina, dichiarati non tassabili dalla Consulta. Naturalmente i produttori di e-cigs hanno subito individuato il nuovo tallone d’Achille ed hanno impugnato il nuovo decreto di fronte al giudice amministrativo: il Tar del Lazio ha concesso il provvedimento cautelare ed ha sospeso fino a novembre il pagamento dell’imposta di consumo per il 2015 (e quindi anche gli oltre cento milioni di euro inseriti nel bilancio annuale per ora sono solo virtuali).

L’INTERVENTO DELL’AAMS

Cassata l’imposizione forfettaria al 58,5% prevista dal dl del giugno 2013, la nuova previsione ha sì ridefinito in misura ridotta l’intervento, ma nello stabilire che le e-cigs sarebbero state assoggettate ad una tassazione pari alla metà delle “bionde” si è affiancata naturalmente la necessità di definire i criteri di equivalenza tra fumo elettronico e tradizionale, e a definire tale equivalenza è stata chiamata l’AAMS,

Così è avvenuto che a gennaio, alla notizia che i Monopoli avevano pubblicato i test di equivalenza e fissato l’importo definitivo dell’imposta di consumo sui liquidi per sigarette elettroniche a 3,7344 euro ogni dieci millilitri (circa 4 euro e mezzo di tassa a ricarica), si è nuovamente scatenato l’inferno sulle pagine dei giornali e sui siti delle agenzie di informazione.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha stabilito, infatti, tramite decreto, l’equivalenza della

durata di consumo di tali prodotti (tutti, ripetiamo, senza distinzione!) rispetto alle sigarette tradizionali. L’equivalenza delle e-cigs, stabilita è stata determinata in base al tempo medio necessario del consumo confrontato con quello delle sigarette tradizionali e le misurazioni sono state aperte al pubblico e condotte in maniera trasparente: l’equivalenza ottenuta è stata pari 1 ml = 5,6 sigarette, quindi l’aliquota calcolata è stata pari appunto a 0,37 euro/ml. Per la cronaca, nel caso della nuova categoria dei “tabacchi da inalazione senza combustione” l’equivalenza della durata di consumo dei prodotti rispetto alle sigarette tradizionali è stata invece determinata, secondo medesimi calcoli, in una unità di prodotto pari a 0,9 sigarette convenzionali. Di conseguenza, l’aliquota stabilita è stata pari a circa 60 euro per mille pezzi.


Il Ministero dell’Economia e Finanza ha ricordato in una nota che si tratta di prodotti molto differenti tra loro, soprattutto dal punto di vista delle modalità di consumo. Le e-cigs non si autoconsumano come le sigarette, se non aspirate. Perciò, sono state previste metodologie di calcolo che tengono in considerazione solo i tempi di aspirazione, eliminando invece quelli dell’autoconsumo delle sigarette utilizzate come termine di paragone. Rimane il fatto, ripetiamo, che l’attuale norma include nella tassazione i prodotti senza nicotina dichiarati non tassabili dalla Corte Costituzionale. La pronuncia del TAR è prevista per la fine dell’anno e l’intenzione governativa parrebbe essere quella di resettare la legge appena introdotta, riproducendola nei principi fondamentali ma limitando la tassazione alla sola nicotina contenuta nei liquidi utilizzati dagli svapatori.

Nel frattempo, a livello europeo si sta discutendo quale sia la migliore regolamentazione dal punto di vista fiscale di tali prodotti guardando proprio a quanto accade nel nostro Paese. Peraltro, all’Italia quest’anno si è affiancato nell’impresa di disciplinare il nuovo settore delle e-cigs il Portogallo: dal primo gennaio 2015, nel Paese lusitano si applica una tassa pari a 0,60 euro/ml: ben superiore a quella italiana ed applicata senza alcuna misurazione, ma limitata ai liquidi esplicitamente contenenti nicotina.



SERVIZI IN RETE 2001 SRL

*Una signora
distribuzione*



Per gli acquisti sul Terminale: 0658550367/324
Per assistenza ricariche on line: 0658550383/329
Per informazioni: 0658550304
www.servizinrete2001.it